

COMUNE DI Cisterna di Latina

(PROVINCIA DI LATINA)

- COMANDO POLIZIA LOCALE

(TEL. 06.96834324 – FAX 06-64005851 – mail: poliziale@comune.cisterna.latina.it)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO, PRONTO SOCCORSO, ASSISTENZA SANITARIA, RICOVERO, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) NON-CHE' SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E DEGENZA DEI GATTI

CIG: 8538161958

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento del servizio di primo soccorso, pronto soccorso, custodia, mantenimento e cura presso lo stesso dei cani e gatti randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Cisterna di Latina.

L'Appalto ha per oggetto le attività di cui al capoverso precedente, i cui adempimenti sono di seguito dettagliati:

- Trasferimento dei cani;
- Disponibilità di Canile Rifugio;
- Disponibilità di Canile Sanitario;
- Disponibilità di Struttura Sanitaria Autorizzata presso il Canile Sanitario;
- Disponibilità di Clinica Veterinaria od Ospedale Veterinario;
- Requisiti delle strutture;
- Custodia, cura e mantenimento dei cani presso le suddette strutture;
- Assistenza veterinaria;
- Smaltimento carcasse;
- Primo soccorso, pronto soccorso;

Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani e gatti randagi (catturati sul territorio Comunale), che su esplicita ed esclusiva richiesta del Comando di Polizia Municipale necessitano di essere condotti in struttura. Sono esclusi espressamente dall'appalto gli animali che verranno condotti in struttura su richiesta di altri soggetti diversi dalla Polizia Municipale i cui costi in alcun modo potranno essere imputati all'Ente Comunale. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, al momento dell'aggiudicazione, il trasporto a propria cura e spese, di tutti i cani attualmente custoditi presso il canile convenzionato, presso la nuova struttura. Detto trasferimento dovrà avvenire con mezzi idonei e nel pieno rispetto della vigente normativa.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire i compiti di cui ai precedenti punti a regola d'arte, con cura, decoro, professionalità, prontezza di interventi, nel rispetto di ogni prescrizione igienico sanitaria ed in condizioni di sicurezza per le proprie maestranze anche ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO E CANONE D'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di mesi 12, con possibilità di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. Gli importi unitari a base d'asta quale tariffa di mantenimento e custodia per cane e gatto onniacomprendiva per il canile sanitario e rifugio sono così fissati:

- ✓ € 3,30 (esclusa IVA) ;
- ✓ € 45.033,87 (esclusa IVA) per il servizio di pronto soccorso e primo soccorso.

Pertanto, gli importi unitari contrattuali saranno determinati sottraendo ai predetti importi le quote calcolate sulla base della percentuale di ribasso unica di offerta dall'aggiudicatario in sede di gara. Il canone d'appalto verrà pagato mensilmente, previa emissione di regolare fattura rilasciata dall'aggiudicatario. Il canone sarà rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.

Al pagamento si procederà con atto di liquidazione dirigenziale previa apposizione di visto sulla fattura, attestante la regolarità e la conformità dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, da parte del medico-veterinario responsabile della struttura.

Le spese di pronto e primo soccorso ipotizzabili in € 45.033,87 per mesi 12 valutate sulla base dell'anno precedente. Si precisa che l'importo di € 45.033,87 deve intendersi onnicomprensivo delle spese di primo e pronto soccorso per tutta la durata del servizio su base annua, intendendosi che nulla potrà essere richiesto all'amministrazione, nell'ipotesi che i servizi richiesti possano riguardare un numero maggiore di animali, le cui cure dovranno comunque essere obbligatoriamente eseguite.

Art. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi ed il corrispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

Art.4 - REQUISITI DELLE STRUTTURE

Il concorrente partecipante dovrà avere nella propria disponibilità le seguenti strutture autorizzate:

- Canile sanitario autorizzato;
- Canile rifugio autorizzato;
- Ambulatorio e/o infermeria autorizzata (presso il canile sanitario per il primo soccorso);
- Clinica e/o ospedale autorizzato per gli interventi di pronto soccorso;

Tutte le strutture dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: la totale conformità sanitaria ed amministrativa rispetto alle finalità cui è destinato, nonché le autorizzazioni allo scarico o in alternativa, la dotazione di depuratore autonomo, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.

La struttura dovrà possedere locali idonei adibiti ad ambulatorio veterinario da mettere a disposizione (previa specifica convenzione) del personale del dipartimento veterinario dell'ASL territorialmente competente per tutte le attività sanitarie e per la microchippatura degli animali catturati.

Art. 4 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale ad eccezione delle attività demandate istituzionalmente al Servizio Veterinario ASL.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio nonché il trasporto dei 100 cani dall'attuale struttura convenzionata con l'Ente Comunale, al nuovo sito, senza alcun onere a carico del Comune.

Al momento della consegna al rifugio, ogni cane verrà senza indugio, e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (**MICROCHIPS**) innestato sottocute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale nonché anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, al Comando di P.L. ed allo stesso Servizio Veterinario.

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni alla settimana, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, al fine di consentire l'accesso al rifugio ai cittadini oltre che alle Associazioni di volontariato a difesa del cane che ne facciano richiesta, onde favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini di cui alle leggi vigenti.

Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero ed uscita dei cani.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia e, inoltre, avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà giuridica di accertare in qualsiasi momento la presenza dei cani e dei gatti ricoverati come documentata dall'aggiudicatario del servizio.

ART. 5 SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DEI CANI

Il servizio di ricovero e cura dei cani dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. dovranno essere garantiti la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e della diligente cura;
2. l'alimentazione quotidiana dei cani dovrà avvenire con mangimi bilanciati, in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli, e per i cani affetti da patologie;
3. i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale dovrà essere garantita la presenza di cuce, in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;
4. gli spazi di dimora e in generale tutti gli spazi fruiti dai cani devono essere oggetto quotidianamente di pulizia approfondita; devono essere mantenute condizioni igienicosanitarie ottimali mediante l'utilizzo di acqua nei periodi da aprile ad ottobre e di segatura ecologica multiuso nei periodi da novembre a marzo (e comunque in tutti i periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano);
5. periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;
6. deve essere garantita la disponibilità di box riscaldati per la custodia dei cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualvolta le condizioni climatiche o le condizioni di salute degli animali lo richiedano;
7. utilizzo per l'espletamento del servizio di personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;

La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:

- approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio veterinario;
- tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre

essere conservate la cartella clinica, redatta e aggiornata dal veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, e le pratiche per l'eventuale affidamento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

- assolvimento di tutti gli oneri e adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di formazione del personale e dei volontari;
- i rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, in osservanza delle norme vigenti in materia;
- il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito dello svolgimento dei propri servizi, dei quali deve essere garantita la riservatezza ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e della legge n.101/2018 di recepimento delle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n.679/2016 in vigore a far data dal 25.05.2018, in materia di protezione dati personali

ART. 6 ASSISTENZA VETERINARIA

Il Servizio veterinario dovrà essere effettuato con le seguenti modalità.

Le strutture a disposizione dovranno essere idonee per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi, e per i cani ospiti. Sono a cura e spese dell'Appaltatore, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di seguito indicate:

a) all'ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi cardiopolmonare, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania) ;

b) per cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, profilassi e terapia della filariosi cardiopolmonare per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente servizio sanitario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania), terapia dei cani infetti da leishmaniosi;

c) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell'appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli;

d) per tutti i cani l'appaltatore deve garantire gli esami necessari e gli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie;

L'appaltatore è tenuto a far pervenire al Comune di Cisterna di Latina una relazione semestrale sullo stato sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il servizio veterinario della ASL competente.

ART. 7 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:

a) il gestore dovrà avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato;

b) le carcasse dei cani soppressi dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene accompagnate da certificazione sanitaria attestante la provenienza e la causa di morte, secondo le indicazioni del servizio veterinario.

c) Sono a cura e spese dell'appaltatore i trasporti dei pazienti (animali) tra le varie strutture;

ART. 8 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO ANIMALI

Il servizio di primo soccorso consiste nella messa a disposizione di adeguata struttura sanitaria presso il canile sanitario affinché gli operatori del servizio veterinario Asl Latina possano eseguire le prime cure sugli animali bisognosi (cani/gatti), nonché sterilizzazione dei gatti randagi e/o di colonia.

Il servizio di pronto soccorso consiste nelle prestazioni medico-veterinarie eseguite presso struttura sanitaria (clinica/ospedale) in favore degli animali (cani/gatti) bisognosi di cure mediche di secondo livello e/o analisi o accertamenti diagnostici.

Qualora il cane e/o gatto recuperato sia ascrivibile ad un proprietario, è questo che si farà cura delle spese sollevando l'amministrazione da eventuali incombenze economiche.

Art. 9 - COMPITI E OBBLIGHI

All'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di che trattasi sono affidati inoltre i seguenti compiti:

- a) ricovero dei cani e gatti vaganti accalappiati dal personale della ASL/LT nel territorio del Comune di Cisterna di Latina;
- b) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani e gatti recuperati o ritrovati, al fine di favorirne il riscatto;
- c) garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;
- d) garantire alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
- e) garantire a proprie spese la cura dei cani e gatti ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;
- f) garantire che il servizio veterinario dell'ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina;
- g) divieto di soppressione dei cani e gatti, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di Polizia Veterinaria, da eseguirsi in modo esclusivamente eutanascico ad opera di medici veterinari, soltanto se gli animali siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
- h) garantire inumazione e/o distruzione delle carogne;
- i) effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario ASL LT relativamente agli animali custoditi.

Art. 10 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di che trattasi con proprio personale, ivi compresa la presenza del medico veterinario responsabile della struttura (figura professionale anche non in pianta stabile).

Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra il Comune di Cisterna di Latina e l'aggiudicatario del servizio, né con i dipendenti della stessa Ditta addetti ai servizi oggetto del presente appalto.

L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro, di cui l'aggiudicatario è unico responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo per patto espresso.

Saranno a carico esclusivo dell'assuntore le spese di contratto, bollo, registrazioni copie, di quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione. L'I.V.A. deve essere assolta da quest'ultimo.

Art. 11 - SUBAPPALTO, ORDINI DI SERVIZIO, VIGILANZA, PENALITA'

Non è ammesso il subappalto del servizio, neppure in forma parziale, né tantomeno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'Amministrazione, a mezzo dell'Ufficio Veterinario competente e del Corpo di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi in esso indicati

Art. 12 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SANZIONI PECUNIARIA

L'aggiudicatario decadrà dall'appalto nei seguenti casi:

- 1) non provvederà, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere il contratto;
- 2) non abbia eliminato entro il termine assegnatogli le inadempienze contrattuali contestategli;
- 3) in caso di fallimento;
- 4) subappalto anche parziale del servizio, in violazione dall'art. 11.

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata e comunicata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta inviata con posta elettronica certificata. L'Appaltatore dovrà, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, presentare le proprie controdeduzioni che saranno accolte o rigettate dal competente Ufficio comunale. Sia nell'ipotesi di rigetto, sia quando sia trascorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione della penale prevista.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della risoluzione contrattuale.

ART.13 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE ASSICURATIVE.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento del servizio di che trattasi, l'Affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva, calcolata con le modalità e nelle forme previste dall'art. 103 del Codice, pertanto non inferiore al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia può essere utilizzata dal Comune oltre che per garantire l'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali anche in caso di mancati pagamenti relativi al personale, ad oneri, penali non assolti dall'appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente affidamento. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell'affidamento e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell'Amministrazione comunale.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati al personale o ai materiali dell'Appaltatore, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

12.3. L'impresa è tenuta a stipulare a tale scopo una assicurazione di responsabilità civile per danni RCT/RCO nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale

R.T.C.	PER SINISTRO	EURO 1.500.000,00
R.C.T.	PER PERSONA	EURO 1.500.000,00
R.C.T.	PER DANNI A COSE	EURO 1.500.000,00
R.C.O.	PER SINISTRO	EURO 1.500.000,00
R.C.O.	PER PERSONA	EURO 1.500.000,00

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 14 – REVOCA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l'interesse pubblico. La valutazione dell'interesse pubblico sopravvenuto avverrà in funzione di accadimenti oggettivi ed adeguatamente motivati in relazione al bene superiore dell'ente. Il Comune comunica all'Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 60 giorni di anticipo.

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti l'Amministrazione Comunale può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all'Affidatario a norma di legge. La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale inviata almeno due mesi prima della data di recesso.

Art. 16 - SCIOPERO

In caso di scioperi o di sospensione del servizio per cause di forza maggiore la ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione preventiva e tempestiva all'Amministrazione Comunale; successivamente si provvederà allo scomputo degli accrediti relativi ai servizi non forniti.

ART. 17 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Affidatario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'immobile sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata della presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente capoverso e quelle previste dall'art. 7 bis e successivi commi 17,18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Con le stesse modalità di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

ART. 18- OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Cisterna di Latina, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i alla affidamento in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Cisterna di Latina ha facoltà di risolvere immediatamente la presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Art.19 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti di appalti pubblici), alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto, a proprie cure e spese e con propri mezzi, a recuperare i cani già in affidamento presso la struttura ricettiva uscente, per trasportarli al nuovo rifugio.

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del contratto, o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al giudice ordinario, individuato nel Foro di Latina.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Raoul De Michelis